Allegato "B" all'atto n. 2510/1210 di repertorio

STATUTO della

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI MILANO - ODV"

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) l' **"Associazione Volontari Ospedalieri Milano - ODV"** in sigla e di seguito **"A.V.O. Milano - ODV"** o semplicemente "Associazione".

L'A.V.O. Milano - ODV, con ininterrotta attività dal 1976 regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto a rogito del notaio Domenico Moretti di Milano in data 29 novembre 1975, n. 117132/23270 di repertorio, registrato a Milano - Atti Pubblici il 9 dicembre 1975 al n. 12577 è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

Art. 2 - Durata dell'associazione.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 - Sede legale

L'A.V.O. Milano - ODV ha sede legale nel Comune di Milano.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati all'interno dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 - Scopi, finalità e attività

L'A.V.O. Milano - ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 lettera c) del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

a) opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia.

b) collabora con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

c) sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;

d) partecipa ai progetti a sostegno delle abilità cognitive degli ospiti con le modalità di relazione compatibili con le loro problematiche cognitive / comportamentali;

e) promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche

costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'A.V.O. Milano - ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'A.V.O. le loro peculiari risorse.
f) può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L'A.V.O. Milano - ODV è associata all'A.V.O. regionale Lombardia e alla Federavo delle quali ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida semprechè le stesse siano conformi alle proprie delibere assembleari o del Consiglio Direttivo

Art. 5 - Associati e Amici

L'A.V.O. Milano - ODV è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che abbiano compiuto la maggiore età, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore dei ricoverati nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il numero degli associati è illimitato.
Gli associati sono coloro che versano la quota associativa annuale e hanno diritto di voto, essi possono appartenere a due categorie:
1) i "soci ordinari" che svolgono regolare attività di volontariato;
2) i "soci sostenitori", pur non svolgendo volontariato attivo, condividono gli scopi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può nominare quali "Amici dell'A.V.O. Milano - ODV" persone o enti che, pur non rivestendo la qualifica di Soci, sono particolarmente vicini all'Associazione, ne condividono le finalità e ne sostengono l'azione con contributi volontari e con collaborazioni anche professionali gratuite.
Il Consiglio Direttivo può nominare quali "Amici dell'A.V.O. Milano - ODV" ex soci che non possono più svolgere il servizio per limiti di età od altro impedimento ma che comunque desiderano rimanere vicini all'Associazione.

Art. 6 - Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di associato

Sono ammessi a diventare associati dell'A.V.O. Milano - ODV, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i Volontari maggiori di età, che:
a) abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall'Associazione;
b) abbiano svolto con profitto e continuità, un periodo di servizio in ospedale o in altre strutture socio-sanitarie e altri servizi decisi

dal Consiglio Direttivo non inferiore a quanto stabilito dal Regolamento;
c) accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell'A.V.O.;
d) dichiarino la propria disponibilità ad un coinvolgimento nella vita associativa;
e) si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello statuto A.V.O.;
f) abbiano una adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.
g) Non facciano parte, rendendo apposita dichiarazione, di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'A.V.O. o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;
h) si impegnino a comunicare al Presidente dell'A.V.O., per iscritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità.
I volontari, in possesso dei predetti requisiti, superato con esito positivo il tirocinio diventano soci, previa delibera del Consiglio Direttivo.
I volontari hanno la possibilità di rivolgersi all'assemblea, nella successiva convocazione, laddove non fossero stati ammessi come soci.
Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio dell'Associazione:
1) la morte;
2) il recesso;
3) l'esclusione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed essa produrrà i suoi effetti entro la fine dell'anno solare.
L'esclusione del socio è deliberata dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 codice civile, i seguenti comportamenti del socio:
- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi entro il 30 (trenta) giugno dell'anno in corso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7 punto b);
- irreperibilità di fatto per almeno sei mesi;
- mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 punto b) o eccessivo assenteismo dal servizio;
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni degli organi sociali comprese le delibere del Consiglio direttivo secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 punto b.
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento alla immagine e al prestigio dell'Associazione;
- ogni altra attività che sia in contrasto con le finalità

dell'associazione e con le disposizioni del presente statuto;
- atteggiamento non collaborativo e/o causa di tensioni interne tra i volontari.
In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio direttivo può sospendere l'interessato per un congruo periodo determinato dallo stesso.
L'Aspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio da parte del Direttivo, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

Art. 7 - Diritti e doveri dell'associato

a. Ogni associato ha il diritto di:
- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo modalità deliberate dal Consiglio Direttivo e riportate nel Regolamento;
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'A.V.O.;
- recedere liberamente dall'Associazione.

b. Ogni associato ha l'obbligo di:
- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni degli Organi Associativi;
- corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dall'Assemblea;
- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata con un minimo di turni annuo previsto dal regolamento;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto/gruppo.

c. I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di associato, si applicano anche ai volontari tirocinanti.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (nei casi e con i vincoli di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore)
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento, di cinque deleghe se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- Nominare l'organo di Controllo e il Revisore legale dei conti nei casi previsti dall'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;
- approvare il programma di attività ed il relativo Bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il bilancio di esercizio;
- approvare impegni economici pluriennali;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
- approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- approvare il Regolamento dell'Associazione;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza e/o impedimento da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata in presenza e/o in modalità telematica in quest'ultimo caso le votazioni si svolgeranno con l'utilizzo di una specifica piattaforma certificata di voto on-line, che consenta di identificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo avviso consegnato a mani del socio oppure inviato a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato dal socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione che dovrà essere riportato nel Libro degli Associati, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza.

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 10 (dieci) giorni prima la data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo/l'indirizzo di collegamento, il giorno e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.
Non potranno essere conferite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo nel caso in cui si tratti di approvazione dei Bilanci e di responsabilità dei Consiglieri.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
a) L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
b) In via straordinaria l'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente.
E' inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.
Quorum costitutivi e deliberativi. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.
E' composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 13 (tredici); resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo. Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ed uno o due Vice-presidenti che ne fanno le veci in caso di assenza o impedimento del Presidente. Al Consiglio sono tra l'altro attribuiti i seguenti compiti:
- fissare le direttive per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- predisporre il Regolamento da sottoporre all'Assemblea ed i suoi eventuali aggiornamenti;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere
- nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- proporre al Collegio dei Probiviri la sospensione e l'esclusione di un associato;
- stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza;
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singole attività correnti nonché affidare specifici incarichi a soci esperti nei rispettivi settori.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese escluso agosto su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Le riunioni del Consiglio direttivo costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.
Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).
La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte nell'arco di 12 (dodici) mesi, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, o in caso di sua assenza i Vice presidenti, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
a. convocare, su mandato del Consiglio, e presiedere l'Assemblea dei soci;
b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
c. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
d. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
e. in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
f. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
g. aprire e chiudere conti correnti bancari postali e procedere agli incassi;
h. esercitare la sorveglianza sull'andamento etico ed economico dell'Associazione.
Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Art. 12 - Organo di controllo

L'Assemblea, verificandosi le condizioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal Ministero.
I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualunque momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, mediante richiesta al Consiglio direttivo di informazioni scritte sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.
Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31 del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tale caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Art. 13 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 31 del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'Assemblea nominerà un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti in apposito Registro.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri preferibilmente esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente.
Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati e gli organi associativi.
È investito, su proposta del Consiglio direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato, quali che siano le funzioni ricoperte.
Giudica in via definitiva e salvo le norme inderogabili di Legge, secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario.

Art. 15 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro degli Associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione, trascrizione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere:
- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 16 - Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due.
Egualmente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per

cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene, dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è
ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e meno di due per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza.

Art. 17 - Incompatibilità

La qualità di volontario-associato A.V.O. è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa; è altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di volontari-associati che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico. Pertanto, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all'interno dell'Associazione.

Art. 18 - Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- raccolte pubbliche e private di fondi;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato;
- contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito/Ufficio Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

Art. 19 - Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo.
Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. Milano - ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 20 - Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.
Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 21 - Libri associativi

L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:
- il libro degli associati o registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, dei Revisori Legali e degli altri Organi associativi, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 22 - Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste.
Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto, fatta salva l'eventuale diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 23 - Regolamento

Il Regolamento viene predisposto dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea ordinaria al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Carlo Giulio Leopoldo Vismara - Impronta del sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall’art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato
digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.